

SCHEMA DI CONTRATTO

All'operatore economico

OGGETTO: **CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PER IL RIPRISTINO DELLA SP91 COLLAGNA-VAGLIE-PONTE ROSSENDOLA, AL KM 11+600, IN LOCALITA' CASENOVE, IN COMUNE DI VENTASSO, INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO. (CIG ZB322D2FC7).**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n._____, del _____, si è provveduto **ad affidarVi l'espletamento del servizio in oggetto**, per l'importo netto di € _____, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € _____, come comunicato con lettera Prot._____ del _____;
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro 3 giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e _____, con sede legale in Via _____ n. ____ a _____ – C.F. e P.I. _____, **soggetto che espletterà il servizio in oggetto e sottoscrittore del presente atto**, di seguito denominato “professionista”, si concorda e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La Provincia conferisce al professionista il servizio tecnico per la **redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per il ripristino della SP91 “Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola”, al km 11+600, in località Casenove, in Comune di Ventasso, interessata da movimento franoso**, al fine di individuare, nei tempi più rapidi possibili, una soluzione per il ripristino della viabilità in corrispondenza del dissesto stesso.

La progettazione dovrà essere sviluppata e definita nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.

ART. 2 - ATTIVITÀ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che il servizio da espletare sia svolto regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista. I collaboratori rispondono quindi della loro attività al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti l'intervento in oggetto, con particolare riferimento a quanto indicato dall'art. 23 e dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a quanto già previsto dal DPR 207/2010, per la parte ancora vigente e dovrà almeno contenere:

- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- studio di prefattibilità ambientale;
- studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserito l'intervento, corredati da indagini preliminari – quali quelle geologiche-geotecniche e sismiche, studio idrologico e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- planimetria generale ed elaborati grafici;
- calcolo della spesa e quadro economico di progetto;
- piano particellare delle aree e rilievo di massima degli immobili;
- prima stesura con contenuti minimi, riguardante il piano di sicurezza e di coordinamento;
- quant'altro previsto dalle norme e regolamenti riguardanti i contratti pubblici;

Il progetto dovrà essere redatto sulla base di un rilievo plano-altimetrico, comprendente un'adeguata porzione dell'intorno stabile del dissesto e di una relazione geologica, geotecnica e sismica dell'area interessata dal dissesto stesso, che comporta l'esecuzione di una serie di indagini geognostiche e geofisiche in sito e prove di laboratorio, poste a base imprescindibile del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di ripristino della viabilità e della sistemazione del movimento franoso.

Fra le prestazioni di cui sopra rientrano, altresì, le opere preliminari propedeutiche all'esecuzione delle indagini geognostiche – geofisiche, nell'ambito di intervento, finalizzate a dare accessibilità ai mezzi e alle strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle prove, in particolare la creazione di piste di accesso e realizzazione di piazzole secondo le esigenze del progettista, oltre all'esecuzione dei rilievi funzionali all'individuazione delle caratteristiche del movimento franoso e delle prove di laboratorio.

Nel corso del servizio dovranno effettuarsi incontri con i tecnici della Provincia per la verifica dello stato di svolgimento del servizio tecnico in argomento.

Si considerano comprese nel servizio in argomento tutte le spese che il professionista dovrà sostenere per recarsi in cantiere per i sopralluoghi e l'assistenza tecnica durante le indagini in sito.

Per lo svolgimento delle suddette attività la Provincia si impegna a fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate

Alla Provincia andranno consegnate n. 3 copie in originale e n. 1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software: autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi, ed una copia in formato .pdf per tutti gli elaborati.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il Professionista.

ART. 4 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, completo in ogni sua parte, unitamente agli studi, indagini e verifiche, dovrà essere redatto **entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto**, come eventualmente ridotto con l'offerta di tempo presentata in gara.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà prevedere la verifica-validazione positiva da parte della stazione appaltante con cui l'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

Potranno essere concesse, ad esclusiva discrezione del Dirigente medesimo eventuali proroghe in casi straordinari da documentare debitamente.

Al termine di tale periodo il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro, modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che il professionista possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per la consegna degli elaborati progettuali, rispetto ai tempi previsti all'art. 4, per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento del servizio affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 3.000,00.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista. Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca del servizio, entro il termine di 30 gg. dall'avvenuta richiesta da parte del professionista, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario e le spese per il servizio tecnico in oggetto, vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di € _____.

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.
2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare delle distanze da precorrere rispetto allo studio del professionista, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.
3. Qualora per esigenze legate a condizioni del servizio, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente contratto, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del servizio, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso si procederà ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista intenda o debba avvalersi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

Il compenso verrà fatturato, nel seguente modo:

- 20% alla stipula del presente contratto;
- 50% alla consegna degli elaborati dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
- saldo alla verifica-validazione del progetto stesso.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Ai sensi della L.136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Banca _____ - Agenzia di _____ - c/c con Cod. IBAN: _____, intestato a _____. Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

- _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____ n. ____ - C.F. _____, operante in qualità di _____;
- _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____ n. ____ - C.F. _____, operante in qualità di _____;

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n. _____.

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da _____, n. _____ in data _____, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; **tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 1.500.000,00.**
3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.
4. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, **il professionista costituisce una cauzione definitiva di € _____** secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione n. _____, rilasciata in data _____ da _____ – Agenzia di _____.
5. In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e il Professionista dovrà reintegrarla nei termini che saranno prefissati qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Non è consentito all'affidatario cedere il presente contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 8, del Codice, **è espressamente vietato il subappalto** di prestazioni professionali compresa la relazione geologica e la redazione grafica di elaborati progettuali; **sono subappaltabili esclusivamente le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.**

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del professionista, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il professionista sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

Qualora il professionista ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia risolvere il contratto.

ART. 11 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia di Reggio Emilia.

Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell'espletamento del proprio servizio tecnico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento del servizio, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fino d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 12 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.

ART. 13 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, Reggio Emilia.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 14 - SPESE

Tutte le eventuali spese che il professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico del professionista stesso.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato con il presente atto si rimanda al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, al Codice Civile ed all'altra normativa vigente in materia.

ART. 16 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della l. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

per la PROVINCIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

Il Professionista
f.to _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Inadempienze contrattuali;

Art. 6: Recesso e Risoluzione;

Art. 8: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex l. 136/2010.

Il Professionista
f.to _____

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

“Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma”